



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Normativa, procedure e prova dell'origine

L'ORIGINE DELLE MERCI – PREMESSA :L'ACCERTAMENTO DOGANALE

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE



L'ORIGINE DELLE MERCI – NOZIONE





ORIGINE NON PREFERENZIALE (REGOLA) – ART. 60 CDU

Le regole di origine non preferenziale fanno riferimento a politiche commerciali di carattere generale che non prevedono un trattamento fiscale agevolato per le merci oggetto di commercio internazionale.

ORIGINE PREFERENZIALE (ECCEZIONE) – ARTT. 64 e ss. CDU

Le regole di origine preferenziale sono collegate a strumenti di politica commerciale, tra i quali gli **accordi di libero scambio (ALS)** – Accordi bilaterali, ed il c.d. “**Sistema di Preferenze Generalizzato**” (SPG) o i **Paesi PTOM** che l’UE concede, anche unilateralmente, ai Paesi in via di sviluppo.

Il rispetto delle regole relative all’origine preferenziale consente di non pagare dazi /di pagarli in misura ridotta e/o di non sottostare a divieti o contingenti tariffari.

DEFINIZIONE DI ORIGINE DOGANALE – ART. 60 CDU, 1° COMMA

PRODUZIONE C/O UNICO PAESE

MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN
UN UNICO PAESE O TERRITORIO

ORIGINE

SONO CONSIDERATE
ORIGINARIE DI TALE
PAESE O TERRITORIO



DEFINIZIONE DI ORIGINE DOGANALE – ART. 60 CDU , 2° COMMA

PRODUZIONE C/O PIU' PAESI

**ULTIMA LAVORAZIONE
SOSTANZIALE**

**ECONOMICAMENTE
GIUSTIFICATA**

**PRESSO AZIENDA
ATTREZZATA ALLO
SCOPO**

**FINALIZZATA A
OTTENERE UN
PRODOTTO NUOVO**



DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

CONVENZIONE DI KYOTO 1973/1999 + AGREEMENT OF RULES OF ORIGIN (WTO)



CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE



Sono contenute negli ALS e descrivono la lavorazione/trasformazione che i materiali non originari devono subire per acquisire l'origine preferenziale

LE REGOLE DI LISTA : ESEMPI PRATICI

- **REQUISITO «PRODOTTO INTERAMENTE OTTENUTO»**

Convenzione Pan Euro Mediterraneo (PEM) - Origine preferenziale per il **FORMAGGIO**
(voce SA 04 06)

La regola per il Capitolo 04 richiede:

"Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti "

Il latte utilizzato per la fabbricazione nell'UE del formaggio deve essere interamente ottenuto nell'UE (latte ottenuto da animali vivi allevati nella stessa UE).

In tali condizioni, il formaggio può essere esportato in Svizzera come originario dell'UE.



LE REGOLE DI LISTA : ESEMPI PRATICI

- **REQUISITO «MODIFICA DEL CAPITOLO»**

Protocollo origine CETA - Origine preferenziale **OLIO DI LINO** (SA 15 16)

La regola per i grassi e gli oli vegetali e le loro frazioni (SA 15 16) nel CETA richiede "Un cambiamento da qualsiasi altro capitolo"

Il seme di lino (voce SA 12 04) è importato nell'UE dalla Turchia e viene utilizzato nella fabbricazione di olio di lino nell'UE. Pertanto, il prodotto finale ottiene l'origine preferenziale dell'UE per l'esportazione in Canada.



LE REGOLE DI LISTA : ESEMPI PRATICI

- **REQUISITO «CAMBIO SOTTOVOCE TARIFFARIA»**

Protocollo origine CETA - Origine preferenziale per il **CAFFÈ TOSTATO** (sottovoce SA 0901 21)

La regola per il caffè tostato (sottovoce SA 0901 21) richiede «Un cambiamento da qualsiasi altra sottovoce»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari: caffè non torrefatto (sottovoce SA 0901.11)

Il caffè torrefatto nell'UE è esportato in Canada come originario UE in quanto tutti i materiali utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in una sottovoce tariffaria diversa dalla sottovoce tariffaria del caffè tostato.



LE REGOLE DI LISTA : ESEMPI PRATICI

- **REQUISITO «LIMITI DI VALORE O PESO»**

Convenzione PEM - caraffe di plastica (voce SA 39 24)

La regola per le **CARAFFE DI PLASTICA** (voce SA 39 24) richiede la "Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto"

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari: - Granuli di plastica (voce SA 39 03) (valore 2 €) e Coperchio (voce SA 39 24) (valore 0,50 €).

Il prodotto finito (caraffa di plastica il cui prezzo franco fabbrica è di 6 Euro) è esportato in Svizzera come originario UE, poiché il valore dei materiali non originari è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica.



LE REGOLE DI LISTA : ESEMPI PRATICI

• REGOLE PARTICOLARI

Convenzione PEM - **GONNE** (voce SA 62 04)

La regola per le gonne (voce SA 62 04) richiede «Fabbricazione a partire da filati» .
Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari: Filati (voce SA 52 05)

Nell'Unione Europea il filo è lavorato e poi trasformato in tessuto da cui sono composte le gonne. Le gonne vengono esportate in Egitto come originarie UE, poiché sono prodotte con filato nell'UE.



LE LAVORAZIONI INSUFFICIENTI - ESEMPI


NON TUTTE LE LAVORAZIONI ATTRIBUISCONO L'ORIGINE PREFERENZIALE

- Conservazione merci per trasporto/montaggio;
- Apertura/imballaggio pacchi;
- Lavaggio/pulizia/rimozione di polvere/ossido/ecc.
- Stiratura/pressatura tessili;
- Verniciatura/lucidatura;
- Affilatura/rettifica o taglio;
- Confezionamento/condizionamento prodotti;
- Assemblaggio/smontaggio di parti;
- Macellazione di animali;
- Mera miscelazione di prodotti;
- Apposizione o stampa di etichette e segni distintivi;



NB CONTROLLARE IL PROTOCOLLO DI ORIGINE SPECIFICO PERCHE' IN ALCUNI ALS ALCUNE DELLE SUDDETTE LAVORAZIONI POSSONO ESSERE SUFFICIENTI

LE PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		FRONTE	
1 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 N. A. 000 000	
Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro			
2 Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra			
3 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		e	
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)			
4 Paese, gruppo di paesi o territori di cui i prodotti sono considerati	5 Paese, gruppo di paesi o territori di destinazione		
6 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7 Osservazioni		
8 N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli () designazione delle merci	9 Massa lorda (kg) o altra misura (m ³ , ecc.)	10 Fatture (indicazione facoltativa)	
11 VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (*) Modello _____ n. _____ Del _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ A _____ add. _____ (Firma) _____		12 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfanno alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a _____ add. _____ (Firma) _____	

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR-MED N. A. 000 000
Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
e	
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni
<input type="checkbox"/> Cumulation applied with (nome del paese dei paesi) <input type="checkbox"/> No cumulation applied. Segnare con una X la menzione applicabile.	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
10. Fatture (indicazione facoltativa)	

Origine ottenuta senza applicazione del cumulo con uno o più paesi (Art.3)



FOCUS – DIGITALIZZAZIONE EUR 1 E CERTIFICATI «FULL DIGITAL»

Circolare
11/D/2010

Circolari
42/D/2020
– 2/D/2021

Circolare
13/D/2021

**ATTUALMENTE
SOLO VERSO LA
SVIZZERA**



LA DICHIARAZIONE SU FATTURA

DICHIARAZIONE DELL' ESPORTATORE APPOSTA DIRETTAMENTE SULLA FATTURA, DIRETTA AD ATTESTARE L'ORIGINE PREFERENZIALI DELLA MERCE

- **E' sempre ammessa per le spedizioni di valore <€. 6.000**
- **Per le spedizioni >€. 6.000 può essere resa solo da un esportatore autorizzato o registrato**



FATTURA

Description	Quantità	Unit Price	Total

TOTALE
PAG.
DATA ENT.

LA DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE

Dichiarazione del fornitore
per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un
regime preferenziale

Allegato I Reg Ce 1507/2007

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento(1) sono originarie
.....(2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali
609(3)

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione
giustificativa,(4)
.....(5)
.....(6)

[1] Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse
devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale produzione deve
essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:
"..... descritte in questa fattura e contrassegnate sono originarie"

[2] La Comunità, lo Stato membro o un paese partner

[3] Indicare il paese o i paesi partner interessati

[4] Luogo e data

[5] Nome e funzione della società

[6] Firma

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE, CHE VIENE UTILIZZATA DAGLI ESPORTATORI COME DOCUMENTO DI PROVA PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI EUR 1 O COME BASE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU FATTURA.

Semplificazione della procedura (Regolamento di esecuzione UE 2017/989):

- **unica dichiarazione a lungo termine**, con durata massima di 24 mesi, con possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione (data di inizio e fine) che potrà coprire periodi passati e futuri.
- **La dichiarazione a lungo termine riporta tre date**: la data in cui la dichiarazione è compilata (**data di rilascio**); la data di inizio del periodo di validità (**data di inizio**), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore di 6 mesi dopo tale data; la data di termine del periodo (**data di termine**), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio.
- Il **periodo di validità** della dichiarazione potrà coprire periodi solo nel passato (massimo 12 mesi), solo nel futuro (massimo 24 mesi), periodi passati e futuri (massimo 24 mesi).

FOCUS – STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO



AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA **ADM** AD UN ESPORTATORE (AZIENDA PRODUTTRICE/DISTRIBUTTRICE) IN POSSESSO DEI SEGUENTI **REQUISITI**:

- E' STABILITO IN UE (NECESSARIO)
- E' SEMPRE IN GRADO DI PROVARE L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI CHE ESPORTA NELL'AMBITO DI UN ALS (NECESSARIO)
- EFFETTUI OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE CON FREQUENZA (TALVOLTA OPZIONALE – DIPENDE DALL'ALS)

L'AUTORIZZAZIONE – PRECEDUTA DA UN AUDIT DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE PER SEDE – **CONSENTE L'ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE SU FATTURA PER IMPORTI > €. 6.000,00** (NON SERVE PIU' L'EUR-1)



EXPORT

PAESI ALS



PAESE DI DESTINO
ALS (ESCLUSI
CANADA/GIAPPONE/
UK)

NO

PAESE SPG: V. SLIDE SEGUENTE
PAESE NO ALS - NO SPG: NO
ORIGINE PREFERENZIALE

SI

FATTURA \leq
€. 6.000,00

NO

FATTURA $>$
€. 6.000,00

ESPORTATORE
AUTORIZZATO ?

SI

ATTESTAZIONE SU
FATTURA

SI

ATTESTAZIONE SU
FATTURA

NO

EUR1

FOCUS – L'ESPORTATORE REGISTRATO (REX) – PORTALE REX




REGISTRAZIONE NEL PORTALE REX EFFETTUATA DA ADM SU ISTANZA DI UN ESPORTATORE (AZIENDA PRODUTTRICE/DISTRIBUTTRICE) IN POSSESSO DEI SEGUENTI **REQUISITI**:

- SIA STABILITO IN UE (NECESSARIO)
- E' SEMPRE IN GRADO DI PROVARE L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI CHE ESPORTA IN AMBITO SPG O DI PARTICOLARI ACCORDI COMMERCIALI (NECESSARIO)
- EFFETTUI OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE CON FREQUENZA (TALVOLTA OPZIONALE – DIPENDE DALL'ACCORDO)

LA REGISTRAZIONE SI DEFINISCE CON IL RILASCIO DEL «**REX NUMBER**» - CODICE ALFANUMERICO A 35 CIFRE - CHE **CONSENTE L'ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE SU FATTURA PER IMPORTI > €. 6.000,00** (SOSTITUISCE L'EUR 1 O IL FORM-A)

EXPORT > SPG/ S.KOREA/CANADA/ GIAPPONE/UK



FOCUS – ORIGINE DOGANALE E BREXIT: 3 COSE DA SAPERE

1


- Sono vietati dazi doganali su tutte le merci originarie di UE e UK

2


- La dichiarazione dell'origine può essere resa direttamente su fattura o su un qualunque altro documento commerciale che accompagna la merce

3

- L'esportatore/importatore deve disporre di documentazione che a vario titolo sia in grado di dimostrare l'effettiva origine unionale delle merci esportate/importate



STRUMENTI PER ORIENTARSI – IL PORTALE ACCESS TO MARKETS



Un sito ufficiale dell'Unione europea Come esserne sicuri?

Commissione europea italiano Cerca

DG TRADE

Access2Markets

Home Mercì Servizi Investimenti Mercati Casella degli strumenti Contatti My Trade Assistant

My Trade Assistant
Compresa **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

Come utilizzare il modulo Clausola di esclusione della responsabilità

Nome del prodotto o codice SA Paese di origine Paese di destinazione

Nome del prodotto o codice SA Cerca

Esportare dall'UE, importare nell'UE - tutto ciò che c'è da sapere

Informazioni prodotto per prodotto su

- tariffe & tasse
- regole di origine
- requisiti dei prodotti
- procedure doganali
- ostacoli agli scambi
- statistiche

per tutti i paesi dell'UE e per oltre 120 mercati delle esportazioni in tutto il mondo.

Scopri Access2Markets

0:00 / 3:10

Scopri **ROSA**

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>



STRUMENTI PER ORIENTARSI – WWW.ADM.GOV.IT



Cerca:

- L'Agenzia
- L'attività**
- Organi di Governance
- Servizi digitali
- Contatti e assistenza

- Dogane**
- Antifrode e controlli

Ti trovi in: [Home](#) - [L'attività](#) - [Dogane](#) - [Origine delle merci](#) - [Origine preferenziale](#) - [Origine preferenziale](#)

Origine preferenziale



GRAZIE PER L'ATTENZIONE